



## LICEO SCIENTIFICO STATALE “CLAUDIO CAVALLERI”

Via G. Spagliardi, 23 – 20015 Parabiago (MI) – Tel. 0331552206 – Fax 0331553843  
C. F. 92002510151 – Cod.Mecc. MIPS290006  
e-mail: mips290006@istruzione.it – pec: mips290006@pec.istruzione.it  
sito: www.liceocavalleri.gov.it



### REGOLAMENTO

#### PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE

*Approvato con delibera del Consiglio di Istituto N.34 del 14 dicembre 2017*

##### **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994 stabilisce i criteri e le modalità per la gestione dei contributi volontari delle famiglie, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1 del Decreto Interministeriale 44/2001 (Regolamento contabile amministrativo delle Istituzioni Scolastiche).

##### **Articolo 2– Motivazione del contributo**

Nello scenario attuale di restrizione della spesa pubblica le istituzioni scolastiche statali sono impegnate a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno fatto fronte, in modo significativo, al bilancio della scuola.

Il contributo volontario da parte delle famiglie pertanto non può e non deve essere inteso come una “tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola”, bensì una forma di finanziamento dell'attività scolastica, programmabile e rendicontabile nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, la cui partecipazione economica rappresenta una fonte essenziale per assicurare un'offerta formativa che miri a raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati.

##### **Articolo 3 Natura del contributo**

Il contributo volontario versato da parte delle famiglie non è obbligatorio, ma è un atto del tutto facoltativo, volto a sostenere l'offerta formativa e il miglioramento dell'azione didattica, sulla base di precise indicazioni che vengono dettate dal Consiglio d'Istituto.

In ossequio alle note ministeriali Prot. N.312 del 20/03/2012 e Prot. N.593 del 07/03/2013 le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie non possono essere destinate ad attività di funzionamento ordinario e amministrativo “che hanno una ricaduta soltanto indirette sull'azione educativa rivolta agli studenti” ovvero il contributo volontario non può essere usato per coprire spese di funzionamento ordinario (es: materiali di consumo per la segreteria e l'amministrazione, ecc.), ma può essere destinato ad azioni che abbiano ricaduta diretta sull'azione educativa.

Rientra in questa tipologia l'utilizzo dei laboratori, l'acquisto di materiali didattici e di consumo, di beni e di servizi direttamente rivolti alla didattica e al potenziamento dell'offerta formativa. L'acquisto di materiali direttamente rivolti alla didattica e non al funzionamento ordinario della segreteria e dell'amministrazione rientra in questa fattispecie.

##### **Articolo 4 – Importo del contributo**

Il contributo è formato da un'unica quota, costituita dall'importo annualmente deliberato dal Consiglio di Istituto, comprensiva dell'importo per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi; per la fotocopiazione di materiale vario; per la manutenzione e per il rinnovo ordinario dei materiali e dei sussidi, in particolare, LIM e PC, compresi quelli presenti nei laboratori didattici;

La quota del contributo volontario può essere aggiornata, ogni anno scolastico, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

### **Articolo 5 – Detrazione fiscale**

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 40 del 2 aprile 2007. La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e che nella causale venga specificata la destinazione finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica.

### **Articolo 6 – Modalità di versamento**

Il versamento deve essere effettuato:

- Per gli alunni già frequentanti: entro la data di scadenza delle iscrizioni;
- Per i nuovi iscritti alla classe prima: entro la scadenza del perfezionamento dell'iscrizione (luglio).

In entrambi i casi ci sarà apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale viene precisato l'importo del contributo deliberato dal Consiglio d'Istituto.

### **Articolo 7 – Utilizzo dei fondi**

Il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- Materiali di consumo e supporto alla didattica (es: carta, toner, servizi utili alla preparazione di dispense e di verifiche personalizzate per gli studenti; beni e servizi necessari all'utilizzo dei laboratori);
- Iniziative studenti (es: attività proposte dai ragazzi);
- Tecnologia e innovazione (es: acquisto dispositivi informatici, abbonamento alla Rete Internet banda larga, manutenzione dei laboratori);
- Attività sportive e palestra (es: spese varie per competizioni sportive e attrezzature, servizi legati allo sport);
- Biblioteca (es: acquisto libri; catalogazione);
- Scuola-Famiglia (es: materiali per l'orientamento);
- Progetti extracurricolari;
- Sportello Psicologico

### **Articolo 8 – Utilizzo dei fondi in deroga**

E' consentito l'utilizzo del contributo volontario per interventi inerenti a decoro, pulizia, sicurezza (es: materiali per il primo soccorso; interventi di manutenzione e di riparazione non coperti da Città Metropolitana; acquisto arredi per la didattica non forniti da Città Metropolitana previa deliberazione del Consiglio d'Istituto o ratifica da parte dello stesso in caso di interventi aventi carattere d'urgenza).

### **Art. 9 – Rimborso**

Il rimborso del contributo scolastico volontario è previsto solo per gli studenti che nell'anno scolastico di riferimento del contributo versato non abbiano mai frequentato nessuna attività didattica o extra.

Non sono previste restituzioni in nessun altro caso.

### **Articolo 10 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione**

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I progetti realizzati, anche in parte, con i contributi volontari sono presentati dalle scuole alle famiglie.

A fine anno scolastico, viene pubblicato nel sito web dell'Istituto un dettagliato prospetto riepilogativo dell'attività svolta (entrate complessive, riparto per plesso, utilizzo delle somme a disposizione, nonché la riprogrammazione degli importi e gli investimenti per i periodi successivi, in caso di avanzo) e quali benefici ne abbia ricavato la comunità scolastica.

#### **Art. 11 – Altre forme di raccolta dei contributi**

Sono consentite nel corso delle manifestazioni organizzate dall'Istituto, raccolte da parte delle famiglie di fondi finalizzate al finanziamento di microprogetti da realizzare all'interno della scuola.

I finanziamenti destinati all'Istituto dovranno essere versati sul conto corrente bancario, per la registrazione in bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Tali finanziamenti saranno comunque oggetto di specifiche comunicazioni "ad hoc" da parte dei promotori stessi, con l'indicazione della cifra raccolta e della sua destinazione d'uso.

#### **Allegato:**

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". Comma 5. "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza".
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di "autofinanziamento" (art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
- I versamenti volontari a favore delle scuole sono previsti dall'articolo 55 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche").
- Le modalità contabili di "riscossione" dei versamenti volontari, sono previste dall'articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che *"La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali"*.

- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007
- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *“Indicazioni in merito all'utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”*
- La nota del MIUR prot. n. 593 del 7 marzo 2013, fornisce riferimenti in ordine alla *“Richiesta di contributi scolastici delle famiglie”*